



**COMUNE DI CASTELSARACENO**

**PROVINCIA DI POTENZA**

## **REGOLAMENTO**

### **MERCATINO DI NATALE DI CASTELSARACENO**

#### **Art. 1**

##### **Principi generali**

1. Il Mercatino di Natale è una manifestazione fieristica di rilevanza comunale e viene disciplinata, dal punto di vista commerciale, dalla normativa in materia di pubblico spettacolo.
2. Questa tipologia di manifestazioni attirano ogni anno in tutte le destinazioni di montagna un numero elevato di visitatori e di turisti, contribuendo così in maniera determinante alla rivalutazione turistica, economica e commerciale dei luoghi in cui si organizzano e per queste motivazioni anche per l'anno 2025-2026 il Comune di Castelsaraceno intende organizzare il Mercatino di Natale.

#### **Art. 2**

##### **Area della manifestazione**

1. L'area del Mercatino di Natale è individuata su Piazza Piano della Corte.
2. Le casette di proprietà del Comune nel numero di 10 unità vengono messe a disposizione delle attività commerciali, artigianali, associazioni ed enti del terzo settore.
3. Il Comune può procedere inoltre all'assegnazione delle casette posizionate in Piazza Piano della Corte ad enti ed organizzazioni a carattere istituzionale per attività di formazione e di pubblicità di manifestazioni culturali e tradizionali e/o per la vendita di prodotti scelti e definiti dagli enti o dalle organizzazioni stesse, nonché a realtà economiche e societarie che per tipicità sono rappresentative in modo immediato e facilmente riconoscibile al turista.

#### **Art. 3**

##### **Durata della manifestazione**

1. Il Mercatino di Natale avrà inizio il giorno 20 Dicembre 2025 e terminerà il giorno 06 Gennaio 2026.

#### **Art. 4**

##### **Partecipazione al Mercatino di Natale**

1. Per partecipare al Mercatino di Natale si dovrà presentare apposita richiesta al Comune di Castelsaraceno che stabilirà attraverso apposito avviso pubblico termini e modalità di inoltro dell'istanza.

2. All'istanza dovrà essere allegata idonea documentazione illustrativa delle merci da porre in vendita, nonché l'elenco preciso e dettagliato della merce offerta, al fine delle opportune valutazioni, necessarie all'ammissione dei partecipanti alla manifestazione.

## **Art. 5**

### **Merchi ammesse**

1. I venditori sono raggruppati secondo le seguenti tipologie merceologiche che devono far riferimento esclusivamente alla tradizione dell'Avvento e/o avere carattere montano e di tipicità territoriale:
  - a) Carta da regalo, accessori e confezioni regalo, libri, quadri, biglietti di auguri;
  - b) Presepi, figure e accessori tipici del luogo;
  - c) Addobbi per l'albero di Natale e per la casa, piccoli oggetti per l'addobbo natalizio della casa;
  - d) Giocattoli in legno;
  - e) Candele e altri oggetti in cera;
  - f) Prodotti dell'artigianato artistico locale (legno, vetro, carta, ceramica);
  - g) Articoli tessili artigianali, accessori d'abbigliamento;
  - h) Dolci natalizi e prodotti gastronomici tipici, frutta secca, bevande;
  - i) Antiquariato locale inerente al Natale;
  - j) Prodotti enogastronomici con il marchio di qualità;
  - k) Altri articoli tipici della tradizione natalizia.
2. Non è ammessa la vendita di:
  - a) Merce facilmente infiammabile o esplosiva, fuochi d'artificio, armi da fuoco e da taglio, munizioni, giocattoli da guerra, freccette e altri tipi di proiettili, pistole ad acqua, ecc.;
  - b) Biglietti della lotteria, oroscopi;
  - c) Merchi che risultino offensive al pubblico decoro;
  - d) Palloncini;
  - e) Merchi tipiche dei mercati settimanali o abitualmente poste in vendita in essi;
  - f) Apparecchi elettrici ed elettronici (elettrodomestici, apparecchi video TV e HI-FI);
  - g) Tutti gli articoli, devono rispettare i requisiti di tipicità consolidata e/o ambientazione natalizia.

## **Art. 6**

### **Assegnazione delle postazioni**

1. Al fine di garantire la giusta differenziazione della merce e l'armoniosa distribuzione della stessa all'interno del Mercatino di Natale, l'Amministrazione Comunale si riserva di valutare le singole richieste per assegnare le rispettive postazioni.
2. L'Amministrazione Comunale procede all'ammissione dei richiedenti dando priorità alle istanze presentate dalle attività commerciali, artigianali, associative con sede sul territorio comunale e secondo il criterio dell'ordine cronologico di presentazione della domanda di partecipazione al protocollo dell'Ente.

## **Art. 7**

### **Calendario e orario di apertura**

1. Gli orari di apertura al pubblico del mercatino sono fissati dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00 tutti i giorni dal 20 Dicembre 2025 a tutto il 06 Gennaio 2026.
2. Durante il predetto calendario e secondo gli orari stabiliti le casette dovranno essere sempre aperte. È data facoltà ai partecipanti di effettuare anche un orario continuato dalle ore 10:00 alle ore 20:00.

**Art. 8**  
**Attività di vendita**

1. Nell'ambito dell'area del Mercatino non è ammesso nessun tipo di vendita al di fuori del posteggio assegnato.
2. L'attività di vendita non deve essere svolta in modo tale da importunare i visitatori.
3. E' vietato propagandare con insistenza l'offerta delle merci o avvalersi di altoparlanti o di altri strumenti sonori allo scopo di incentivare il consumatore all'acquisto. E' vietato inoltre vendere merce con il sistema dell'asta o del gioco, né di proporre offerte promozionali e prezzi scontati.
4. Nell'area di mercato non sono ammesse raccolte di fondi anche se autorizzate per tutto il rimanente territorio comunale.

**Art. 9**  
**Motivi di esclusione**

1. Non vengono ammessi al Mercatino di Natale espositori nei cui confronti è accertata una delle seguenti violazioni:
  - a) violazioni al presente Regolamento o alle norme in materia di commercio;
  - b) accertamento di cambiamento anche solo parziale, della tipologia e/o dello standard qualitativo delle merci in vendita;
  - d) apertura e chiusura al di fuori degli orari stabiliti del mercatino;
  - e) cattiva igiene dello stand o delle zone limitrofe;
  - f) reiterata scarsa decorazione;
  - g) mancata partecipazione al Mercatino di Natale senza una adeguata e comprovata motivazione;
  - h) esposizioni di marchi pubblicitari non autorizzati o prodotti riguardanti una sola marca.

**Art. 10**  
**Canone di concessione**

1. Per la partecipazione al Mercatino di Natale non è previsto il pagamento di un canone di concessione per la casetta.

**Art. 11**  
**Rappresentante degli espositori**

1. Per migliorare l'informazione e la collaborazione, gli espositori nominano un loro rappresentante.
2. Il parere del rappresentante è consultivo ed in nessun caso vincolante.

**Art. 12**  
**Sanzioni e controlli**

1. Chiunque violi le disposizioni del presente regolamento e le prescrizioni contenute nella concessione è punito con una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 900,00.
2. In caso di ripetute violazioni può essere disposta la revoca della concessione del posteggio.
3. L'esecuzione e la sorveglianza del presente Regolamento sono affidate alla Polizia Locale ed agli Organi di Pubblica Sicurezza.